CITTÀ DI ARICCIA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

ORDINANZA DEL SINDACO
N. ____ DEL _____

OGGETTO: Ordinanza di sospensione del transito veicolare sui ponti dislocati lungo la strada S.S. n. 7 (via Appia Nuova), dell'attività didattica nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado e della frequentazione di persone nei luoghi e nelle strutture pubblici coperti (Palazzo Chigi, Locanda Martorelli, biblioteca comunale, uffici comunali, centri degli anziani, impianti sportivi e tutti gli altri luoghi e strutture)

IL SINDACO

Considerato l'evento sismico avvertito intorno alle ore 7,40 del 30 ottobre 2016, che ha destato notevole paura nella popolazione;

Visto l'articolo pubblicato sul ponte monumentale di Ariccia dal giornale "il Caffè" (n. 380 – dal 27 ottobre al 2 novembre 2016), a firma del giornalista Daniele Castri, i cui titolo e sottotitolo recitano rispettivamente, in maniera ritenuta apodittica, "Ariccia, ponte a rischio crollo. Va chiuso" e "Anas: «Traffico, cambi di temperatura e scosse anche lievi possono farlo crollare»;

Dato atto che tali titolo e sottotitolo hanno destato notevole preoccupazione e procurato allarme nei cittadini di Ariccia, che in gran numero hanno chiesto informazioni al sindaco;

Ravvisata la necessità di eliminare, in séguito all'uscita allarmante di tale articolo giornalistico a cui è succeduto fatalmente l'evento sismico di cui nella premessa, i timori suscitati non solo negli utenti di veicoli transitanti sul ponte monumentale, ma anche in quelli degli altri ponti esistenti lungo la S.S. n. 7 (via Appia Nuova) e nei frequentarori dei luoghi pubblici coperti di Ariccia, disponendo la sospensione del transito veicolare sui ponti dislocati lungo tale via, dell'attività didattica nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado e della frequentazione di persone nei luoghi pubblici coperti (Palazzo Chigi, Locanda Martorelli, biblioteca comunale, uffici comunali, impianti sportivi e tutti gli altri luoghi e strutture);

Visto l'articolo 54, comma 4, 1° periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, norma che così dispone: «*Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti,*

contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana»;

ORDINA

- la sospensione del transito veicolare sui ponti dislocati lungo la strada S.S. n. 7 (via Appia Nuova), dell'attività didattica nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado e della frequentazione di persone nei luoghi e nelle strutture pubblici coperti (Palazzo Chigi, Locanda Martorelli, biblioteca comunale, uffici comunali, centri degli anziani, impianti sportivi e tutti gli altri luoghi e strutture) fino al completamento delle verifiche sulle condizioni di sicurezza dei luoghi e delle strutture specificati, verifiche che dovranno essere effettuate, in primo luogo, dai tecnici comunali;
- che il presente provvedimento sia reso immediatamente esecutivo e resti in vigore fino al completamento delle verifiche suddette;
- che il corpo di polizia locale, avvalendosi del gruppo comunale di protezione civile, adotti un opportuno provvedimento per disciplinare il transito veicolare lungo i percorsi alternativi rispetto a quelli inibiti con la presente ordinanza;
- che una copia del presente provvedimento, previa una comunicazione al prefetto di Roma ai sensi dell'articolo 54, comma 4, 2° periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000, venga affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Ariccia;
- che una copia del presente provvedimento sia trasmessa o notificata al corpo di polizia locale, al comando dei Vigili del Fuoco, al servizio comunale competente *ratione materiae*, al gruppo comunale della protezione civile, alla direzione dei servizi scolastici, alla stazione dei carabinieri di Ariccia e al commissariato della polizia di Stato di Albano Laziale;
- che il corpo di polizia locale curi l'invio del presente provvedimento a tutte le autorità specificate nei punti precedenti.

INFORMA

che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio, secondo la previsione dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro sessanta giorni dalla trasmissione o notificazione del presente provvedimento, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla trasmissione o notificazione del presente provvedimento, secondo la previsione dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Roberto Di Felice